



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 11 aprile 2017
Prot. n. 062/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Conferenza Unificata 16.03.2017: intesa sullo schema di D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Facendo seguito a nostre precedenti circolari in materia ed in particolare alla n.45 dello scorso 23 marzo, con la presente si intende approfondire l'intesa (v. allegato) che nella Conferenza Unificata (C.U.) del 16 marzo u.s., le Regioni, le Province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno sottoscritto sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, formulando una serie di emendamenti.

Seguendo l'ordine cronologico degli articoli di cui si compone il D.Lgs. n. 175/2016, si riportano - di seguito - gli emendamenti ritenuti di maggiore rilievo.

➤ **Articolo 4 – Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**

In particolare, il co. 2 dell'art. 4 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni (PP.AA.), possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività nello stesso articolo indicate, tra le quali, compare, alla lett. a), la “*produzione di un servizio di interesse generale*”.

La Conferenza Unificata chiede che si considerino anche quei servizi, d'interesse generale, che vanno oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché si tratti di servizi economici e a rete (art. 3-bis, DL n. 138/2011) e fatta salva, la piena applicazione del criterio che richiede che i piani di razionalizzazione siano adottati quando le PP.AA. rilevino le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti (art. 20, co. 2, lett. e), del TU n. 175 del 2016).

Con riferimento alla stessa norma, si chiede che nella relazione illustrativa sia chiarito che la nozione di “*servizio di interesse generale*” comprenda anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla Legge n. 481 del 1995.



➤ **Art. 11 – Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico**

Per consentire un efficiente governo delle procedure ed una loro accelerazione per la piena attuazione delle finalità di razionalizzazione sottese al Testo Unico, la C.U. chiede che sia prevista la possibilità di nominare liquidatori, di società partecipate dalle PP.AA., dipendenti delle stesse amministrazioni, in deroga al disposto di cui al comma 8.

➤ **Art. 19 – Gestione del personale**

Con riferimento alla gestione del personale, la C.U. conferma l'impegno ad accogliere gli emendamenti proposti dalle Regioni nel documento dell'8 marzo 2017, con riguardo in particolare ai commi 8 e 9 e relativi al *“riassorbimento del personale delle società pubbliche già proveniente dalle amministrazioni interessate e già reclutate all'esito di pubblico concorso, con riserva di procedere ad una formulazione che garantisca il rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria e nei limiti quindi della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione”*.

➤ **Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**

Conferenza Unificata chiede di *“disporre che ai fini della prima applicazione della soglia di fatturato di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), si consideri la media del triennio 2017-2019 e, nelle more, in via transitoria, anche ai fini della revisione straordinaria di cui all'articolo 24, venga immediatamente applicata, ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), la soglia di fatturato medio di 500.000 euro”*.

➤ **Art. 24 – Revisione straordinaria delle partecipazioni**

Con riferimento ai termini per la ricognizione straordinaria si chiede che gli stessi siano prorogati al 30 settembre 2017.

In particolare, relativamente alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5, la C.U. chiede che si applichino a partire dal 30 settembre 2017 e che siano fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui all'art. 24, co. 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto; a tal fine, come si legge nel testo in esame, prevedere l'immediata entrata in vigore del decreto, in deroga al periodo ordinario di *vacatio legis*.

➤ **Art. 25 – Disposizioni transitorie in materia di personale**

La C.U. chiede che i termini per la ricognizione del personale in servizio, di cui al co. 1, siano prorogati al 30 settembre 2017; inoltre, ai fini dell'adozione del decreto previsto per fissare le modalità con le quali l'elenco del personale eccedente, a seguito della ricognizione di cui sopra, è trasmesso alla Regione, si chiede di prevedere l'intesa forte, *ex art. 8, co. 6, L. n. 131/2003*.



➤ **Art. 27 – Coordinamento con la legislazione vigente**

La C.U. chiede di confermare, la vigenza dell'art. 3-bis, co. 2-bis, del DL n. 138/2011; il predetto articolo - si rammenta - prevede che *“L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. (...)”*.

Oltre alle modifiche da apportare ai singoli articoli, le Regioni, le Province autonome, l'ANCI e l'UPI - con l'intesa sottoscritta - chiedono di prevedere:

- con riferimento ai poteri ispettivi, di cui all'art. 6, co. 3, del DL n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, che siano esercitati nei confronti delle sole società controllate da PP.AA.;
- una specifica disciplina per le società partecipate operanti in territori marginali e svantaggiati, in particolare relativamente alle aree montane.

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti in merito porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.